

CONVENZIONE

**PER IL SERVIZIO DI REGISTRAZIONE ED ELABORAZIONE DEI
DATI CONTENUTI NELLE PRESCRIZIONI FARMACEUTICHE
DELLE AZIENDE SANITARIE DELLE REGIONI PIEMONTE E
VALLE D'AOSTA (gara 01/2018).**

CIG 7374664540

TRA

La Società di Committenza della Regione Piemonte S.p.A., con sede legale
in Torino, Corso Marconi n. 10, capitale sociale Euro 1.120.000,00= i.v.,
iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Torino al
n. 09740180014, REA 1077627 di Torino, P. IVA 09740180014, in persona
del Consigliere Delegato Luciano PONZETTI (nel seguito per brevità anche
“*S.C.R. – Piemonte S.p.A.*”)

E

RECORD DATA S.R.L., sede legale in Fano, Via Galileo Galilei n. 26/D,
capitale sociale Euro 10.251,00=, iscritta al Registro delle Imprese di Pesaro e
Urbino, R.E.A. PS-112607, P. IVA e C.F. 01165980416, in persona
dell'amministratore unico e legale rappresentante Silvia Albertina FIBBI,
nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento
Temporaneo oltre alla stessa:
la mandante **PLURIMA S.P.A.** con sede legale in Milano, Piazza Santo
Stefano n. 6, capitale sociale Euro 8.544.000,00=, iscritta al Registro delle
Imprese di Milano – Monza Brianza – Lodi, R.E.A. MI 1894639, P. IVA e
C.F. 01698960547,

giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in

Fano dott. Dario Colangeli repertorio n. 10.827;

(nel seguito per brevità congiuntamente anche “Fornitore”)

PREMESSO CHE

a) la L.R. n. 19 del 6 agosto 2007 s.m.i. ha istituito la società S.C.R.- Piemonte S.p.A. in qualità di Centrale di Committenza ai sensi degli artt. 3 e 33 del D.Lgs. 163/06 s.m.i.;

b) nel rispetto di quanto previsto all’art 3 comma 1, lett. a) e b), e comma 2 L.R. 19/2007, S.C.R.- Piemonte S.p.A. svolge la sua attività, relativamente alla presente Convenzione, anche a favore di quei soggetti che ne facciano espressa richiesta e che abbiano interesse e titolo ad aderire alla presente Convenzione;

c) S.C.R.- Piemonte S.p.A., con disposizione n. 29 del 12 febbraio 2018 ha indetto una procedura aperta ai sensi degli artt. 59 e 60 del D.Lgs. 50/2016 avente ad oggetto il **servizio di registrazione ed elaborazione dei dati contenuti nelle prescrizioni farmaceutiche delle Aziende Sanitarie delle Regioni Piemonte e Valle d’Aosta** per un importo a base di gara (esclusi oneri per la sicurezza per rischi da interferenza), pari a:

		Importo totale
Importo a base d’asta	Importo a base d’asta	comprensivo di eventuale
24 mesi	ulteriori eventuali	proroga
(iva esclusa)	24 mesi	(48 mesi + 6 mesi)
	(iva esclusa)	(iva esclusa)
€ 3.771.420,40	€ 3.717.420,40	€ 8.418.195,90

Lotto unico, da aggiudicare mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;

d) con disposizione n. 438 del 10 dicembre 2018 S.C.R.- Piemonte S.p.A., a seguito dell'espletamento della gara, ha disposto l'aggiudicazione del servizio al Fornitore come sopra indicato, che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa;

e) il Fornitore aggiudicatario ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione, che, anche se non materialmente allegata, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi inclusa la **cauzione definitiva** di importo pari a Euro 126.875,78, polizza fifeiussoria n. 1366601 rilasciata da Elba Assicurazioni S.p.a., a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali;

e **polizza assicurativa** n. 277.014.0000901504, rilasciata da Vittoria Assicurazioni, (stipulata come richiesto al paragrafo 26.3 del Disciplinare di gara);

f) la presente Convenzione non è fonte di alcuna obbligazione per S.C.R.- Piemonte S.p.A. nei confronti del Fornitore, salvo quelle espressamente alla stessa riferite, costituendo la medesima Convenzione le condizioni generali del contratto concluso dalle singole Amministrazioni Contraenti con l'emissione dell'ordine di esecuzione del servizio ("Ordinativo"), il quale, nei limiti previsti, sarà per ciascuna delle stesse fonte di obbligazione.

Tutto ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - PREMESSE ED ALLEGATI

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Bando di gara, il Disciplinare di gara e relativi allegati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale della Convenzione, ancorché non allegati:

Codice Etico di comportamento di S.C.R. – Piemonte S.p.A., Capitolato Tecnico e relativi allegati, Offerta tecnica ed economica del Fornitore aggiudicatario e DUVRI prima fase.

ART. 2 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE ED IMPORTO CONTRATTUALE

1. La presente Convenzione ha per oggetto il servizio di registrazione ed elaborazione a fini gestionali statistico-epidemiologici delle ricette farmaceutiche, delle ricette elettroniche dematerializzate (promemoria assistito), dei moduli di assistenza integrativa, delle ricette DPC (distribuzione “in nome e per conto”), di eventuali moduli ADI (Assistenza Domiciliare Integrata), delle distinte contabili riepilogative, dei piani terapeutici (PT), dei buoni acquisto farmaci ad azione stupefacente/psicotropa e del servizio di archiviazione fisica della documentazione citata, a favore delle **Aziende Sanitarie della Regione Piemonte e della Regione Valle d’Aosta.**

In relazione a tutte le ricette/moduli dovrà essere inoltre effettuata l’obliterazione mediante punzonatura delle fustelle.

Il servizio di registrazione ed elaborazione dovrà essere svolto in modo articolato secondo le seguenti funzioni tra loro integrate e illustrate in

dettaglio nell'art. 6 del Capitolato Tecnico:

- *FUNZIONE 1: Registrazione dei dati*

- *FUNZIONE 2: Gestione multimediale dei dati di registrazione*

- *FUNZIONE 3: Controllo contabile*

- *FUNZIONE 4: Controllo tecnico (Accordo Collettivo Nazionale D.P.R. 371 del 8 luglio 1998 e successive modifiche)*

- *FUNZIONE 5: Controlli ai sensi della Legge 425/96 e successive modifiche*

- *FUNZIONE 6: Ricerche statistiche ed epidemiologiche – sviluppo di programmi di stampa.*

In merito alle caratteristiche e specifiche del servizio nel suo complesso, alle modalità e luogo di svolgimento, ai termini e scadenze nell'esecuzione e comunque per quanto non previsto nel presente atto, si richiama integralmente e si rinvia a quanto indicato dal Capitolato Tecnico in combinato disposto alla Relazione/Documentazione Tecnica presentata in sede di gara dal Fornitore aggiudicatario.

2. L'importo massimo di spendibile per **24 mesi** (importo di aggiudicazione)

è pari ad **Euro 2.537.515,62** oltre I.V.A. ed esclusi oneri per la sicurezza derivanti da rischi da interferenze (non soggetti a ribasso).

3. Il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Aziende Sanitarie delle Regioni Piemonte e Valle d'Aosta a prestare il servizio secondo le modalità' descritte nel Capitolato Tecnico (e Progetto Tecnico presentato in gaara) nella misura prevista nei singoli Ordinativi di esecuzione del servizio emessi dalle Aziende Sanitarie sino alla concorrenza dell'importo massimo spendibile di cui al precedente comma.

4. La stipula della presente Convenzione non vincola in alcun modo le Amministrazioni Contraenti, né tanto meno S.C.R.- Piemonte S.p.A., all'acquisto di quantitativi o minimi o predeterminati di servizi bensì dà origine unicamente all'obbligo del Fornitore aggiudicatario di accettare, mediante esecuzione, fino a concorrenza dell'importo massimo spendibile, gli ordini di esecuzione del servizio ("*Ordinativi*") emessi dalle Aziende Sanitarie che utilizzano la presente Convenzione nel periodo della sua validità ed efficacia.

5. S.C.R.-Piemonte S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, ai sensi dell'art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016, l'aumento o la diminuzione delle prestazioni contenute entro il quinto dell'importo del contratto alle stesse condizioni di aggiudicazione; in tal caso il Fornitore non può pretendere alcun indennizzo o far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

6. Il servizio dovrà essere prestato conformemente a quanto stabilito nella presente Convenzione, nel Capitolato Tecnico e nell'Ordinativo emesso da ciascuna Azienda Sanitaria contraente, alle condizioni economiche/tecniche offerte dal Fornitore in sede di gara.

I singoli contratti vengono conclusi a tutti gli effetti tra il Fornitore e le Amministrazioni Contraenti attraverso l'emissione dell'ordine di esecuzione del servizio che tiene luogo del contratto ("*Ordinativo*").

ART. 3 - PREZZI UNITARI

I singoli prezzi unitari delle prestazioni oggetto dell'appalto di cui all'offerta economica del Fornitore, riprodotti in dettaglio nell'**ALLEGATO** alla presente Convenzione, sono di seguito riportati:

		<i>Prezzo unitario</i>
<i>Descrizione del servizio</i>		<i>di aggiudicazione</i>
		<i>iva esclusa</i>
a)	Registrazione ed elaborazione dei dati delle ricette elettroniche dematerializzate (promemoria assistito) attraverso lettura ottica del promemoria assistito e utilizzo dei file del SAC. <i>Prestazione principale per le ASL della Regione Piemonte</i>	€ 0,02278
b)	Elaborazione dei file delle ricette elettroniche dematerializzate (promemoria assistito) prelevati dal SAC, senza acquisizione di dati dal promemoria, con lettura e annullamento delle fustelle apposte dalle farmacie sul promemoria stesso o su supporto diverso (es. registro). <i>Prestazione principale limitatamente all'AUSL della Valle d'Aosta</i>	€ 0,01920
c)	Registrazione ed elaborazione di: <ul style="list-style-type: none"> 1. Ricette farmaceutiche (ricetta "rossa") 2. Moduli di assistenza integrativa 3. Moduli ADI 4. Distinte contabili riepilogative 5. Ricette DPC 6. Piani terapeutici <i>Prestazione principale per le ASL/AUSL Piemonte e</i>	€ 0,02520

Valle d'Aosta

d)	Registrazione ed elaborazione di buoni acquisto farmaci ad azione stupefacente/psicotropa. <i>Prestazione opzionale</i>	€ 0,25440
e)	Archiviazione fisica delle ricette. <i>Prestazione opzionale</i>	€ 0,00322
f)	Ritiro massivo delle ricette relative agli anni pregressi. <i>Prestazione opzionale</i>	€ 0,00058

ART. 4 – DURATA

1. La Convenzione avrà la durata di **24 (ventiquattro) mesi** a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa.

Per durata della Convenzione si intende il periodo di utilizzo della medesima mediante l'emissione degli Ordinativi di fornitura del servizio da parte delle Amministrazioni del Servizio Sanitario delle Regioni Piemonte e Valle d'Aosta.

I singoli contratti attuativi della Convenzione stipulati dalle Amministrazioni Contraenti mediante l'emissione degli Ordinativi termineranno il ventiquattresimo mese successivo alla data di sottoscrizione della Convenzione stessa (più gli ulteriori eventuali 24 mesi di cui al successivo comma).

2. Ai sensi dell'art. 63, comma 5, del D.Lgs.50/2016, entro il termine di scadenza della Convenzione, S.C.R.-Piemonte S.p.A si riserva la facoltà di procedere all'affidamento dei servizi analoghi - escluso il punto f) relativo al "ritiro massivo delle ricette degli anni pregressi" - dandone comunicazione

scritta al Fornitore, per una durata massima di **ulteriori 24 (ventiquattro) mesi**. Detto ulteriore affidamento non potrà superare l'importo massimo spendibile di € **2.502.715,62** IVA esclusa.

3. Proroga: nella ipotesi in cui alla scadenza del termine di cui sopra non sia esaurito l'importo massimo spendibile la Convenzione potrà essere prorogata, agli stessi prezzi, patti e condizioni, fino ad un massimo di ulteriori 6 (sei) mesi previa comunicazione scritta da inviarsi al Fornitore da parte di S.C.R. - Piemonte S.p.A.

Ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.Lgs. 50/2016, è altresì prevista la facoltà di "proroga tecnica" della Convenzione in essere, anche eventualmente rinnovata, per un periodo massimo di 6 (sei) mesi limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente e stipula di una nuova Convenzione. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste in Convenzione agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli.

ART. 5 - ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO

1. Le Amministrazioni Contraenti negli Ordinativi di esecuzione del servizio devono specificare i seguenti dati minimi essenziali: (i) CIG derivato; (ii) tipologia e quantitativi dei prodotti richiesti; (iii) importo del servizio/fornitura; (iv) i luoghi di consegna; (v) gli estremi per la fatturazione (vi); l'indicazione del Direttore dell'esecuzione del contratto (D.E.C.).

Gli Ordinativi, sottoscritti da persona autorizzata ad impegnare la spesa dell'Azienda Sanitaria, dovranno essere inviati al Fornitore tramite posta elettronica certificata (PEC) o a mezzo fax.

2. Per l'esecuzione delle prestazioni oggetto di ciascun Ordinativo il Fornitore dovrà procedere, a propria cura e spese, a svolgere le attività/prestazioni stabilite nel Capitolato Tecnico/Offerta Tecnica con le modalità e nei termini ivi prescritti, pena l'applicazione delle penali previste.

ART. 6 - MONITORAGGIO DEL SERVIZIO E REPORTISTICA

Ai sensi dell'art. 15 del Capitolato Tecnico il Fornitore deve inviare a S.C.R.-Piemonte S.p.A., su base **trimestrale**, entro il giorno 15 del mese successivo al trimestre di riferimento, i dati riassuntivi relativi ai servizi svolti; S.C.R.-Piemonte S.p.A. può richiedere al Fornitore l'elaborazione di report specifici in formato elettronico e/o in via telematica.

In particolare i report trimestrali, da inviare in formato file .xls tramite posta elettronica all'indirizzo monitoraggio@scr.piemonte.it devono contenere almeno le seguenti informazioni:

- l'Azienda Sanitaria aderente alla Convenzione;
- il quantitativo di ricette/moduli, relativo al trimestre di pertinenza, registrato ed elaborato per la singola Azienda Sanitaria suddiviso nelle varie tipologie;
- l'eventuale applicazione di penali irrogate da parte delle Aziende Sanitarie,

e ogni altra informazione richiesta da S.C.R.-Piemonte S.p.A.

ART. 7 - VERIFICHE e CONTROLLI

S.C.R.- Piemonte S.p.A. si riserva il diritto di verificare in ogni momento la corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Il Fornitore dovrà sottostare a tutti i controlli previsti dal Capitolato Tecnico nelle varie fasi in cui si articola la registrazione e l'elaborazione dei dati.

Durante tutto il corso del servizio potranno essere effettuati sopralluoghi da parte di incaricati di ciascuna Azienda Sanitaria contraente presso la sede del Fornitore per verificare lo stato di esecuzione del servizio e, più in generale, la regolare applicazione di tutte le norme previste dal Capitolato.

ART. 8 - OBBLIGAZIONI DEL FORNITORE

Il Fornitore, nel corso della durata della Convenzione, ha l'obbligo di:

- a) osservare e far osservare ai propri dipendenti e collaboratori esterni le prescrizioni ricevute, sia verbali sia scritte, e garantire la presenza degli operatori destinati all'esecuzione del servizio;
- b) munire il personale che si presenterà presso le Aziende Sanitarie di cartellino di riconoscimento;
- c) attenersi alle norme che saranno emanate dal D.E.C. delle singole ASL in fase di esecuzione dei servizi nell'intento di arrecare il minimo disturbo o intralcio al regolare funzionamento degli ambienti eventualmente interessati dai servizi appaltati.
- d) mantenere sui luoghi dei lavori una severa disciplina da parte del personale impiegato, con l'osservanza scrupolosa delle particolari disposizioni impartite e con facoltà, da parte del D.E.C. delle singole ASL, di chiedere l'allontanamento di quegli operatori incaricati che non fossero - per qualsiasi motivo - graditi alla Amministrazione Contraente;
- e) utilizzare, per le attività oggetto della Convenzione, personale munito di preparazione professionale e di conoscenze tecniche adeguate alla esigenza di ogni specifico servizio. Lo stesso personale dovrà avere conoscenza delle norme antinfortunistiche, ed è inoltre tenuto all'osservanza delle norme aziendali imposte dall'Amministrazione

Contraente nonché dalle disposizioni che, al riguardo, potranno essere impartite dal D.E.C.;

f) eseguire tutte le prestazioni oggetto del servizio con precisione, cura e diligenza;

g) inviare mensilmente/trimestralmente alle ASL aderenti alla Convenzione, unitamente alle ricette, ai promemoria assistiti, ai moduli e all'altra documentazione registrata, gli elaborati su supporto informatico come richiesti;

h) importare gli archivi dei dati pregressi relativi ai mesi (precedenti l'aggiudicazione) dell'anno in corso e i 12 (dodici) mesi precedenti di ciascuna ASL aderente alla Convenzione sul software messo a disposizione nell'esecuzione del servizio;

i) importare nel software fornito gli archivi elettronici delle immagini relative a ricette, promemoria assistito e moduli dei mesi (precedenti l'aggiudicazione) dell'anno in corso e i 12 (dodici) mesi precedenti di ciascuna ASL;

j) fornire al personale il supporto tecnico (tra cui attrezzature adeguate alla movimentazione delle scatole), gli aggiornamenti e la formazione necessari per lo svolgimento del servizio oggetto del Capitolato.

Il Fornitore si impegna altresì a:

- rispettare il Codice Etico di comportamento ed il Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs 231/01 adottati da SCR Piemonte S.p.a.;
- assistere le Aziende Sanitarie nella predisposizione di tutti gli atti necessari all'utilizzo delle Convenzioni;

- conformare la qualità del/i servizio/i fornito/i alla normativa eventualmente sopravvenuta in corso di validità della presente Convenzione e dei singoli Ordinativi senza alcun aumento di prezzo;
- predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire alle Amministrazioni di monitorare la conformità delle forniture a quanto previsto nella Convenzione e nella documentazione di gara;
- verificare la completezza e la chiarezza dell'Ordinativo ricevuto. In caso di incompletezza/chiarzza sarà onere del Fornitore contattare l'Azienda Sanitaria Contraente per l'invio di un nuovo Ordinativo che recepisca le opportune correzioni/integrazioni;
- non dare esecuzione all'Ordinativo di fornitura che vada oltre la concorrenza del quantitativo massimo spendibile informando tempestivamente l'Azienda Sanitaria e S.C.R.-Piemonte S.p.A.;
- comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione della Convenzione e degli Ordinativi;
- proseguire l'esecuzione del servizio fino al momento di effettivo subentro di nuovo aggiudicatario (individuato a seguito dell'espletamento di una nuova procedura) garantendo l'effettivo passaggio di consegne;

ART. 9 – CORRISPETTIVI E MODALITA' DI PAGAMENTO

1. Il corrispettivo contrattuale dovuto da ciascuna Amministrazione Contraente al Fornitore sarà determinato applicando i prezzi unitari di aggiudicazione per tipologia di prestazione indicati in sede di offerta economica.

La fattura dovrà essere accompagnata da un'analitica rendicontazione delle prestazioni/attività svolte dal Fornitore nel periodo di riferimento della fattura.

Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi o ad ulteriori adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi.

2. Il predetto corrispettivo dovuto si riferisce al servizio eseguito a perfetta regola d'arte dal Fornitore e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali; lo stesso è stato determinato dal Fornitore, con la offerta economica, a proprio rischio in base a propri calcoli, indagini, stime ed è, pertanto, fisso ed invariabile indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea, ivi incluso quello relativo all'adempimento e/o ottemperanza di obblighi ed oneri derivanti al Fornitore medesimo dall'esecuzione del contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità.

3. Gli oneri della sicurezza per rischi da interferenza risultanti dal documento contenente i rischi specifici da interferenza presenti nelle Aziende Sanitarie (*c.d D.U.V.R.I. di seconda fase*) dovranno essere corrisposti al Fornitore in aggiunta al corrispettivo di cui al comma 1, sentito il D.E.C. nominato da ciascuna Amministrazione contraente.

4. Qualora S.C.R.-Piemontesi avvalesse della facoltà di affidare i servizi analoghi per ulteriori 24 mesi, le prestazioni saranno corrisposte agli stessi patti e condizioni del contratto iniziale (prezzi di aggiudicazione).

5. I corrispettivi saranno fatturati con cadenza mensile e il relativo pagamento è effettuato nel termine di **60 (sessanta) giorni** decorrenti **dall'esito positivo della verifica di conformità'** (ai sensi dell'art. 113-bis del Codice).

Il corrispettivo maturato mensilmente sarà corrisposto dietro presentazione di regolari fatture in forma elettronica, così come disposto dalla Legge 24.12.2007 n. 244 (Finanziaria 2008). Le Amministrazioni non potranno procedere al pagamento, neppure parziale, fino all'invio del documento in forma elettronica. La trasmissione delle fatture elettroniche dovrà essere effettuata attraverso il Sistema di Interscambio (SdI), le cui modalità di funzionamento sono state definite con il D.M. del 3 aprile 2013, n. 55.

Ciascuna fattura dovrà riportare altresì il dettaglio dei prezzi unitari e totali nonché essere corredata eventualmente dai documenti di trasporto/consegna controfirmati da coloro che hanno provveduto al ritiro.

6. Il Fornitore assicura il pieno rispetto di tutti gli obblighi di **tracciabilità finanziaria** di cui alla legge 13/8/2010, n. 136.

In particolare, i pagamenti saranno effettuati a mezzo di Conti Correnti dedicati (anche in maniera non esclusiva) accessi presso banche o Poste Italiane S.p.A.

Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati sono i seguenti:

ISTITUTO BANCARIO	Banca Popolare dell'Emilia Romagna
AGENZIA	Filiale di Fano via Castelfidardo 1 – 61032 – Fano (PU)
IBAN	IT02C053872430000002481587

ISTITUTO BANCARIO	Credito Valtellinese
AGENZIA	Agenzia n.5 di Fano via Sant'Eusebio 16/18 – 61032 – Fano (PU)
IBAN	IT09X0521624302000003000076

e le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi

sono: Silvia Albertina FIBBI – C.F. FBBSVL63P56E715Z

7. Il pagamento di ciascuna singola fattura è subordinato alla regolarità contributiva del Fornitore certificata attraverso il D.U.R.C. (Documento unico di regolarità contributiva) in corso di validità da parte di ciascuna Azienda Sanitaria contraente.

8. Qualora il pagamento dei corrispettivi non sia effettuato per causa imputabile all'Amministrazione inadempiente entro il termine di cui al precedente comma 5, saranno dovuti gli interessi moratori dal giorno successivo all'inutile scadenza del termine nella misura prevista dalla normativa vigente al tempo del pagamento.

9. Fermo restando quanto espressamente previsto dalle norme sulla Contabilità Generale delle Amministrazioni contraenti per i contratti passivi in materia di pagamento del corrispettivo, con riguardo all'obbligatorietà del **pagamento da effettuarsi esclusivamente in favore della società mandataria del Raggruppamento, le singole imprese costituenti il Raggruppamento**, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti del Contraente, ivi incluso quanto stabilito all'art. 48, comma 7, D.Lgs. n. 50/2016, **dovranno provvedere ciascuna alla fatturazione “pro quota” delle attività effettivamente prestate**. Le imprese componenti il Raggruppamento potranno fatturare esclusivamente le attività effettivamente svolte, corrispondenti alle attività dichiarate in sede di gara e risultanti nell'atto costitutivo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese, che il Raggruppamento si impegna a trasmettere in copia ove espressamente richiesto dall'Amministrazione Contraente (Azienda Sanitaria). In tal caso la

società mandataria del raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria e previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle attività e competenze maturate, le fatture relative all'attività svolta dalle imprese raggruppate. Ogni singola fattura dovrà contenere, oltre a quanto già stabilito, la descrizione di ciascuno dei servizi e/o forniture cui si riferisce.

Si riporta la seguente ripartizione delle attività risultanti nell'atto costitutivo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese citato in premessa:

RECORD DATA: "Registrazione ed elaborazione dei dati delle ricette elettroniche dematerializzate attraverso lettura ottica del promemoria assistito ed utilizzo dei file SAC, registrazione ed elaborazione di ricette farmaceutiche - moduli di assistenza integrativa - moduli ADI - distinte riepilogative contabili - ricette DPC - Piani terapeutici - registrazione ed elaborazione di buoni acquisto farmaci ad azione stupefacente/psicotropa, annullamento delle fustelle apposte dalle farmacie sulle ricette - sui promemoria o su supporto diverso, fornitura di software per la consultazione dei dati prodotto, fornitura dei dati prodotto su supporto informatico fisico, fornitura di report cartacei relativi alle elaborazioni effettuate."

PLURIMA: "Prelievo periodico della documentazione presso le Aziende Sanitarie delle Regioni Piemonte e Valle d'Aosta, trasporto della documentazione presso la sede di Record Data S.r.l. in Fano, ritiro della documentazione lavorata presso la sede di Record Data in Fano, riconsegna della documentazione alle Aziende Sanitarie delle Regioni Piemonte e Valle d'Aosta, trasporto della documentazione presso la propria sede di stoccaggio situata in territorio piemontese e archiviazione della stessa, su espressa richiesta delle Aziende Sanitarie distruzione della documentazione archiviata"

in ottemperanza alla normativa vigente, ritiro massivo della documentazione trattata durante l'appalto precedente ed archiviazione della stessa presso la sede di stoccaggio situata in territorio piemontese”.

ART. 10 - PENALI

1. Fatti salvi i casi di forza maggiore (intesi come eventi imprevedibili od eccezionali per i quali il Fornitore non abbia trascurato le normali precauzioni in rapporto alla delicatezza e la specificità delle prestazioni e non abbia ommesso di trasmettere tempestiva comunicazione e documentazione comprovante all'Amministrazione Contraente) od imputabili alle Amministrazioni, qualora non vengano rispettati i tempi e le condizioni previsti nel Capitolato Tecnico, la singola ASL contraente potrà applicare le **penalità indicate all art. 16 del Capitolato Tecnico.**

2. Inoltre in caso di mancato invio dei report trimestrali a SCR nel termine stabilito sarà facoltà di S.C.R.-Piemonte applicare una penale pari ad € 100,00 (cento/00) per ogni giorno solare di ritardo e in caso di mancato adeguamento dei locali utilizzati per l'archiviazione fisica, sarà facoltà di S.C.R.-Piemonte applicare una penale pari ad € 200,00 per ogni giorno solare di ritardo.

3. Esecuzione in danno:

eccettuati i casi di forza maggiore, in caso di omissione ovvero di sospensione anche parziale da parte del Fornitore dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto le Aziende Sanitarie contraenti, dandone opportuna comunicazione scritta, potranno sostituirsi al Fornitore nell'esecuzione dei servizi oppure potranno avvalersi di soggetto terzo in danno e spese del Fornitore oltre ad applicare le eventuali penali previste.

ART. 11 - PROCEDIMENTO DI CONTESTAZIONE

DELL'INADEMPIMENTO ED APPLICAZIONE DELLE PENALI

1. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla singola Amministrazione Contraente e dovranno essere comunicati da quest'ultima, per conoscenza, a S.C.R. – Piemonte S.p.A.

Il Fornitore potrà presentare le proprie controdeduzioni per iscritto all'Amministrazione entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette deduzioni non pervengano all'Amministrazione nel termine indicato, oppure, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee a giudizio motivato della Amministrazione medesima a giustificare l'inadempienza contestata, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

2. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui all'art. 16, penultimo e ultimo comma del Capitolato Tecnico (di competenza di S.C.R.-Piemonte) dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto da S.C.R.-Piemonte S.p.A.

Il Fornitore potrà presentare le proprie controdeduzioni per iscritto a S.C.R.-Piemonte S.p.A. entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette deduzioni non pervengano a S.C.R.- Piemonte S.p.A nel termine indicato, oppure, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee a giudizio motivato di S.C.R. a giustificare l'inadempienza contestata, potranno essere applicata al Fornitore le relative penali stabilite a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

3. Le Amministrazioni Contraenti potranno compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali prioritariamente con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, e, in subordine, avvalendosi della cauzione definitiva rilasciata da Fornitore ad S.C.R. – Piemonte S.p.A. di cui al successivo articolo senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

4. Ciascuna singola Amministrazione Contraente potrà applicare al Fornitore le penali sino alla concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del proprio Ordinativo; in ogni caso l'applicazione delle penali previste non preclude il diritto delle singole Amministrazioni a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

5. S.C.R.-Piemonte S.p.A. potrà applicare al Fornitore le penali di propria competenza sino alla concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell'importo/valore massimo complessivo della Convenzione fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Nella determinazione della misura massima del 10% S.C.R.-Piemonte S.p.A. terrà conto anche delle penali applicate dalle singole Amministrazioni, regolarmente comunicate e documentate.

6. La richiesta e/o il pagamento delle penali, nella misura e nei termini specificati nel presente atto, non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della penale medesima.

ART. 12 - GARANZIA definitiva

1. Il Fornitore a garanzia dell'esatta osservanza degli obblighi assunti e prima della sottoscrizione della Convenzione ha presentato a S.C.R. - Piemonte il

deposito cauzionale definitivo, nelle forme ammesse dalla legge, così come indicato nelle premesse alla presente.

La cauzione prevede la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, c.d. "a semplice richiesta" di S.C.R.-Piemonte S.p.A. La detta cauzione è estesa a tutti gli accessori del debito principale, a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1944 c.c. nascenti dalla Convenzione e dall'esecuzione dei singoli Ordinativi.

2. La cauzione definitiva garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali.

3. La garanzia opera nei confronti della S.C.R. - Piemonte S.p.A a far data dalla sottoscrizione della presente Convenzione e nei confronti delle singole Amministrazioni Contraenti a far data dalla ricezione degli Ordinativi di esecuzione del servizio.

4. La garanzia opera per tutta la durata della Convenzione e dei contratti attuativi, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dalla stessa e dagli Ordinativi di esecuzione del servizio e sarà svincolata secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate, previa deduzione di eventuali crediti vantati dalle Amministrazioni Contraenti e/o di S.C.R.-Piemonte S.p.a. verso il Fornitore.

5. La garanzia è progressivamente svincolata, ai sensi dell'art.103 comma 5, D.Lgs.50/2016 e s.m.i., in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% dell'iniziale importo garantito

come stabilito all'art. 103, comma 5, D.Lgs. 50/2016, subordinatamente alla preventiva consegna, da parte del Fornitore all'istituto garante, di un documento attestante lo stato di esecuzione delle prestazioni contrattuali. L'ammontare residuo, pari al 20% dell'iniziale importo garantito, è svincolato dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione rilasciato da S.C.R. - Piemonte S.p.A (e del D.E.C.).

A tal fine, il Direttore per l'esecuzione del Contratto di ciascuna Amministrazione Contraente dovrà trasmettere, entro 30 giorni dalla conclusione del servizio a S.C.R.-Piemonte S.p.A. ed al Fornitore le dichiarazioni/certificazioni di completa ed esatta esecuzione (certificati di regolare esecuzione) relativamente ai rispettivi Ordinativi.

6. In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta dalla S.C.R.-Piemonte S.p.A.

7. Qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 15 (quindici) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla S.C.R.-Piemonte S.p.A.

8. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo S.C.R.-Piemonte S.p.A. ha facoltà di dichiarare risolta la Convenzione nei confronti del Fornitore inadempiente e, del pari, le singole Amministrazioni Contraenti hanno facoltà di dichiarare risolto l'Ordinativo di esecuzione del servizio, fermo restando il risarcimento del danno.

ART. 13 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

1. Oltre a quanto è genericamente previsto dall'art. 1453 C.C. per i casi di inadempimento delle obbligazioni assunte, costituiscono motivo per la

risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 C.C. i seguenti casi:

- applicazioni di penali che superino cumulativamente il 10% dell'importo contrattuale;
- esito positivo delle verifiche antimafia;
- frode, a qualsiasi titolo, da parte del Fornitore nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
- cessione di tutto o parte del Contratto;
- subappalto non autorizzato;
- ingiustificata sospensione del servizio;
- fallimento o altre procedure concorsuali;
- mancato rispetto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
- qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte;
- transazioni relative al presente appalto, in qualunque modo accertate, eseguite in violazione dell'art. 3 della L.136/2010 (Tracciabilità dei flussi finanziari);
- nel caso di violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza;
- in tutti gli altri casi di cui alla documentazione di gara, ove la risoluzione di diritto sia espressamente comminata.

2. Nei casi espressamente sopra indicati, la Convenzione è risolta di diritto a seguito della contestazione effettuata da parte di S.C.R. – Piemonte S.p.A. e comporta la risoluzione dei singoli Ordinativi di esecuzione del servizio emessi dalle Aziende Sanitarie. In tal caso il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio in

favore delle Amministrazioni sino all'individuazione di un nuovo Fornitore.

In tutti i casi di risoluzione della presente Convenzione e/o degli Ordinativi di esecuzione del servizio S.C.R.-Piemonte avrà diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l'intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all'importo degli Ordinativi risolto/i. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo che sarà comunicata al Fornitore via PEC. In ogni caso resta fermo il diritto di S.C.R. – Piemonte S.p.A. al risarcimento dell'ulteriore danno.

3. Le cause di risoluzione elencate nel presente articolo saranno contestati al Fornitore per iscritto da S.C.R.-Piemonte previamente o contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa.

4. Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti per i quali S.C.R.-Piemonte non abbia ritenuto di avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti del Fornitore di qualsivoglia natura.

5. Nel caso di risoluzione S.C.R.-Piemonte, si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dal Fornitore il rimborso di eventuali spese eccedenti rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del servizio.

ART. 14 - SUBAPPALTO

1. *(da inserire se il subappalto è stato dichiarato in sede di offerta)*

Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta (rif. *Mod. A "Domanda di partecipazione alla gara"*), si riserva di affidare in subappalto, le seguenti prestazioni/servizi: trasporto, ritiro e riconsegna della

documentazione.

In ogni caso, l'indicazione dell'intenzione di avvalersi di Subappaltatori lascia impregiudicata la responsabilità dell'Appaltatore.

Per quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'articolo 105 del D.Lgs. 50/2016 a cui si rinvia.

ART. 15 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E REGOLAZIONE DELLA CESSIONE DEL CREDITO

1. Salvo quanto previsto dall'art. 106 del D. Lgs 50/2016, è fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, la Convenzione ed i singoli Ordinativi a pena di nullità della cessione medesima.

2. In caso di violazione di detto divieto, S.C.R.-Piemonte S.p.A e le Amministrazioni, fermo restando il diritto al risarcimento di ogni danno e spesa, hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto, rispettivamente, la Convenzione e l'Ordinativo.

3. La cessione del credito è regolata dalle disposizioni di cui all'art. 106, comma 13, D.Lgs. 50/2016; si precisa che anche i cessionari dei crediti sono tenuti al rispetto della normativa di cui alla L. n. 136/2010, pertanto all'indicazione del CIG (Codice Identificativo Gara) e all'effettuazione dei pagamenti all'operatore economico cedente mediante strumenti che consentono la piena tracciabilità sui conti correnti dedicati.

ART. 16 - REFERENTI DEL SERVIZIO

Il Fornitore per l'esecuzione della presente Convenzione ha nominato i seguenti referenti responsabili in modo equivalente nei confronti delle Amministrazioni e di S.C.R. – Piemonte, e quindi, con capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore:

Costanza Romani - Record Data S.r.l. - Direzione tecnica –

tel. +39.0721840081 – fax +39.0721821234 –

mail costanza.romani@recorddata.it pec recorddatasrl@legalmail.it

Michela Aiudi - Record Data S.r.l. - Direzione tecnica –

tel. +39.0721340031 – fax +39.0721821284

mail michela.aiudi@recorddata.it pec recorddatasrl@legalmail.it

ART. 17 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. Ciascuna Amministrazione nell'Ordinativo di esecuzione del servizio indica il "Direttore dell'esecuzione del contratto" (D.E.C.), il quale dovrà, ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.e, verificare la corretta esecuzione di ciascun singolo contratto nonché fornire parere favorevole sull'andamento dell'esecuzione del servizio ai fini del pagamento delle fatture ed all'applicazione delle penali.

2. Il D.E.C. dovrà altresì rapportarsi con S.C.R. – Piemonte S.p.A. per garantire i controlli di cui alla presente Convenzione e per lo svincolo della cauzione definitiva.

3. Il D.E.C., entro 30 (trenta) giorni solari dalla conclusione del servizio, dovrà inviare a S.C.R. - Piemonte S.p.A. ed al Fornitore il relativo certificato di regolare esecuzione.

ART. 18 - TUTELA E SICUREZZA DEI LAVORATORI

1. Il Fornitore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela della sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori.

2. Le attività previste devono essere svolte nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti, compreso il D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. in materia di prevenzione

infortuni ed igiene del lavoro ed in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza ed igiene. Il Fornitore deve pertanto osservare e fare osservare ai propri dipendenti presenti sui luoghi nei quali si effettua la prestazione, anche in relazione alle loro caratteristiche ed alle corrispondenti destinazioni d'uso, tutte le norme di cui sopra eventualmente segnalando ulteriori misure integrative per la prevenzione dei rischi esistenti nei luoghi di esecuzione del servizio.

3. In ordine al computo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, la stazione appaltante ha redatto il D.U.V.R.I. prima fase (Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze) recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto.

Ogni singola Azienda aderente alla Convenzione, dopo aver inoltrato al Fornitore la propria adesione al servizio e prima dell'inizio dell'esecuzione del medesimo, dovrà integrare il suddetto documento (D.U.V.R.I. prima fase), riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà eseguito il servizio. Tale integrazione (D.U.V.R.I. seconda fase), sottoscritta per accettazione dall'aggiudicatario, andrà ad integrare gli atti contrattuali. Ai fini della determinazione dei costi dei rischi specifici da interferenza dovranno essere effettuate singole analisi prezzi sulla base di esperite indagini di mercato.

ART. 19 – RISERVATEZZA

Il Fornitore si impegna a mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per

scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.

L'obbligo di cui sopra sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del contratto, mentre non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti o collaboratori degli obblighi di riservatezza anzidetti.

Il Fornitore aggiudicatario assume pertanto l'incarico di Responsabile del trattamento dei dati necessari per l'espletamento del servizio con l'obbligo di garantire la massima riservatezza, applicando la disciplina in materia prevista dal D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" e secondo quanto stabilito dal Regolamento emanato dal Garante per la protezione dei dati personali (deliberazione 29 dicembre 2005, n. 26).

ART. 20 – TRATTAMENTO DEI DATI

1. Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato D.Lgs. 196/2003, ossia del "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" con particolare riguardo a quanto prescritto in ordine alle misure minime di sicurezza da adottare.

2. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con la presente Convenzione sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003.

3. S.C.R.-Piemonte tratta i dati relativi alla Convenzione e alla sua esecuzione nonché ai singoli Ordinativi per la gestione della Convenzione medesima e l'esecuzione economica ed amministrativa della stessa, per l'adempimento degli obblighi legali ad essa connessi nonché per fini di studio e statistici ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi ottenibili. Più specificamente, S.C.R. - Piemonte acquisisce e tratta in tale ambito i dati relativi alle Amministrazioni ed al Fornitore aggiudicatario.

4. Le Amministrazioni Contraenti, aderendo alla Convenzione acconsentono al trattamento da parte di S.C.R. - Piemonte dei dati personali alla stessa inviati per conoscenza, per le finalità connesse all'esecuzione e al monitoraggio della Convenzione stessa e dei singoli contratti attuativi. Al contempo il Fornitore acconsente, per le medesime finalità, al trattamento dei dati personali inviati per conoscenza a S.C.R.-Piemonte dalle Amministrazioni.

5. Il trattamento dei dati avverrà tramite il supporto di mezzi cartacei, informatici o telematici, atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.

6. Nell'ambito dei singoli Contratti attuativi che verranno conclusi sulla base delle previsioni della presente Convenzione, le Amministrazioni Contraenti ed il Fornitore garantiscono di impegnarsi ed attivarsi per assicurare il rispetto reciproco dei diritti e degli obblighi discendenti dalle previsioni del D.Lgs. 196/2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali").

ART. 21 - DISCIPLINA APPLICABILE

L'esecuzione del servizio in oggetto è regolata dalla presente Convenzione, dagli atti, dai documenti e dalle normative ivi richiamati nonché dal

Capitolato Tecnico.

Il presente servizio è altresì regolato dalla normativa e dai regolamenti di settore e da tutti i riferimenti normativi riportati nelle definizioni della presente Convenzione e relativi allegati.

ART. 22 - FORO COMPETENTE

Qualsiasi controversia dovesse insorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia della presente Convenzione o relativa ai singoli contratti di attuazione è di competenza esclusiva del Foro di Torino.

ART. 23 - SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali (ad eccezione di quelli che fanno carico a S.C.R.-Piemonte S.p.A. e alle Amministrazione contraenti per legge) ivi incluse le eventuali spese di registrazione.

Si procederà alla registrazione della Convenzione solo in caso d'uso.

ART. 24 - CODICE ETICO DI COMPORTAMENTO E MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS 231/01

Il Fornitore dichiara di aver preso visione sul sito www.scr.piemonte.it/cms/governance.html e di accettare il contenuto del "Codice Etico di Comportamento" e del "Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs 231/01" e si obbliga a rispettare le prescrizioni in essi contenute e ad astenersi da comportamenti idonei a configurare le ipotesi di reato di cui al D.Lgs. 231/2001.

L'inosservanza da parte del Fornitore di tali obblighi è considerata da S.C.R. - Piemonte S.p.A. grave inadempimento ed eventuale causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1662 c.c. e legittimerà la stessa a pretendere il

ristoro dei danni subiti.

**ART. 25 - COMMISSIONE A CARICO DEL FORNITORE AI SENSI
DELL'ART. 4 COMMA 2 BIS DELLA L.R. 19/2007 E S.M.I.**

1. Ai sensi dell'art. 4 comma 2 bis della L.R. 19/2007 e s.m.i., l'aggiudicatario della Convenzione è tenuto a versare a S.C.R. Piemonte S.p.A. una commissione pari allo 0,5 % da calcolarsi sul valore, al netto dell'IVA, del fatturato realizzato e liquidato con riferimento agli acquisti effettuati dalle Pubbliche Amministrazioni e dagli altri soggetti legittimati ai sensi della normativa vigente.

2. Ai fini del calcolo dell'entità della commissione, il Fornitore è tenuto a trasmettere a S.C.R. Piemonte S.p.A., per via telematica ai sensi dell'art. 65 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e dell'art. 38 del D. L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, entro 30 giorni solari dal termine di ciascuno dei quattro trimestri dell'anno solare, una dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 attestante l'importo delle fatture emesse nonché di quelle liquidate nel trimestre di riferimento. Il Fornitore è altresì tenuto a trasmettere, unitamente alla predetta dichiarazione e quale parte integrante della medesima, reports specifici, nel formato elettronico richiesto da S.C.R. Piemonte S.p.A. o in via telematica secondo tracciato e modalità fissati da S.C.R. Piemonte S.p.A., contenenti per ciascuna fattura emessa nel semestre di riferimento almeno i seguenti elementi di rendicontazione:

a) numero;

b) data di emissione;

c) indicazione amministrazione contraente;

d) oggetto con almeno il riferimento alla Convenzione ed al lotto;

e) imponibile beni afferenti alla Convenzione;

f) quantitativo;

g) importo IVA;

h) totale fattura.

da trasmettere all'indirizzo fee.appalti@scr.piemonte.it.

3. S.C.R. Piemonte S.p.A., decorsi trenta giorni solari dal ricevimento della dichiarazione sostitutiva sopra citata, procederà all'emissione della fattura relativa alla commissione unicamente per quelle fatture che risulteranno essere state liquidate.

4. Il Fornitore è tenuto a versare la commissione entro 30 giorni solari dalla data di ricevimento della fattura emessa da S.C.R. Piemonte S.p.A. mediante accredito, con bonifico bancario, sul conto corrente dedicato avente IBAN n. IT 05 C 01030 01000 000005500093.

5. In caso di ritardo del pagamento da parte del Fornitore della commissione relativa alle fatture emesse e liquidate dalle Amministrazioni Contraenti decorreranno gli interessi moratori il cui tasso viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto all'art.5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 s.m.i.

6. Il mancato o inesatto pagamento della commissione secondo le modalità ed i termini sopra descritti comporterà, comunque, l'avvio delle procedure esecutive previste dal codice di procedura civile.

7. Gli interessi di mora e le somme oggetto di riscossione coattiva dovranno

essere versati sul conto corrente dedicato sopra indicato.

8. S.C.R. Piemonte S.p.A., ai sensi della normativa vigente, effettuerà - anche avvalendosi di organismi di ispezione accreditati – controlli a campione e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive, se del caso, le Amministrazioni Contraenti. Ferma restando l'applicazione dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, la mancata trasmissione della documentazione o la riscontrata falsità della stessa sono valutate anche ai sensi dell'art. 38, comma 1, lett. f) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

ART. 26 - CLAUSOLA FINALE

L'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o degli Ordinativi non comporta l'invalidità o l'inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli Ordinativi (o di parte di essi) da parte di S.C.R.-Piemonte S.p.A. e/o delle Amministrazioni non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.

Letto, confermato e sottoscritto.

S.C.R.-PIEMONTE S.p.A.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate.

IL FORNITORE

* * * * *

Il Fornitore dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di specificatamente aver considerato le seguenti clausole: 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25.

IL FORNITORE

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate.